

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) LIACE Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) MINCATO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) PALMIERI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 14/01/2020

FATTO

Estinto anticipatamente, il 6.9.2016, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto di quote della retribuzione, stipulato il 17.4.2012, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si è rivolta all'Arbitro, al quale ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto e, per l'effetto, condannare l'intermediario alla restituzione della quota parte di tutti gli oneri commissionali addebitatile al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché al ricalcolo degli interessi applicando il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già ricevuto in occasione dell'estinzione anticipata del prestito. In particolare, la ricorrente chiede la complessiva somma di euro 3.556,08, nonché euro 178,86 a titolo di diritti di estinzione, oltre agli interessi legali ed alla refusione delle spese legali.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario, confermata l'avvenuta estinzione anticipata del prestito in corrispondenza della 49a rata di rimborso e precisato di aver già disposto la restituzione al cliente della somma complessiva di euro 796,18 a titolo di ratei non maturati al momento dell'estinzione anticipata, informa che la ricorrente rifiutava la somma di euro 895,70 che la convenuta si era resa disponibile, in sede di riscontro al reclamo, a corrispondere a bonario componimento della lite.

Ciò detto, la resistente eccepisce: 1) la natura up front delle "commissioni di attivazione"; 2) la natura recurring delle "commissioni di gestione", già parzialmente rimborsate nella quota di euro 796,18; 3) la natura up front delle commissioni di intermediazione. In



relazione al ricalcolo degli interessi, l'intermediario nega si possa applicare il criterio lineare come prospettato dal ricorrente e pertanto chiede il rigetto del relativo capo di domanda. Infine, l'intermediario si oppone alla richiesta di refusione delle spese di lite.

DIRITTO

Il Collegio deve anzitutto rilevare che la richiesta delle somme a titolo di interesse trae origine dalla contestazione del metodo di calcolo utilizzato, ossia il metodo alla francese sulla base del quale è stato costruito il piano di ammortamento. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, anche gli interessi scalari andrebbero computati secondo il criterio pro rata temporis.

Tale doglianza appare però infondata, posto che il quantum da ristorare in ordine alla sorte interessi, in caso di estinzione anticipata, è la risultante della scansione temporale delle rate del piano di ammortamento e, in specie, del residuo da corrispondere a titolo di interessi al momento di tale estinzione, trattandosi di un piano cosiddetto "alla francese" a rate costanti. In tale tipologia di piano, la componente interessi (come peraltro quella per capitale) di ogni singola rata non ha un'incidenza "lineare" nello sviluppo del piano, ma decrescente nel tempo, diversamente da quella per capitale, che invece aumenta (in tal senso cfr., ad es., ABF Roma, n. 4185/2016; e v. anche, più in generale, Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014).

La domanda della ricorrente è relativa anche all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali ed assicurativi connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Occorre ricordare che la norma testé citata dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), la cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), nel senso che: "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall'art. 3, lett. g, della stessa direttiva – "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".

Tale principio di diritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, ma anche in virtù dell'esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato del consumatore (propiziate dalla unilaterale determinazione dei costi e della loro ripartizione da parte degli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l'orientamento sinora assunto da questo Arbitro: il quale, alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com'è noto – che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del



finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; per converso, questo Arbitro aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. up front).

Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell'interpretazione offerta dalla pronuncia pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio palermitano (ABF Palermo, n. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti dell'Arbitro: valutazione resa vieppiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell'art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20 novembre 2019).

Non può trascurarsi, d'altro canto, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede.

Ebbene, proprio movendo dalla duplice premessa che "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di consequenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)" e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall'art. 11 Cost., il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019, ha ritenuto l'interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia "ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva"; con il corollario che l'art. 125-sexies Tub, "integrando la esatta e completa attuazione" dell'art. 16 della Direttiva, "va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi".

A tale interpretazione questo Collegio deve evidentemente uniformarsi.

Sicché, posto quanto precede, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, discende che, in relazione allo specifico schema contrattuale oggetto del presente ricorso, questo Collegio ha già più volte chiarito (e v., ad es., ABF Napoli, nn. 5841/2016; 8969/2015, 2742/2015; ABF Roma, n. 2375/2015) che: 1) l'addebito delle commissioni di attivazione si fonda su clausole contrattuali dotate di formulazione sommaria, e che l'attività remunerata a fronte di tali commissioni appare, infatti, riferibile tanto alla fase della stipulazione, quanto alla successiva fase dell'esecuzione (ad es.: il "passaggio dello stesso cedente ad altri enti pensionistici", o "il rischio relativo all'ipotesi che l'ente pensionistico rifiuti di effettuare le trattenute"); 2) le commissioni di gestione, essendo corrisposte a fronte "delle prestazioni e degli oneri connessi alla gestione del prestito per tutta la durata dell'ammortamento", devono essere restituite pro quota.

Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali nel 2016 e 2017, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della quarantanovesima rata di ammortamento (su



centoventi complessive) e tenuto conto delle restituzioni già effettuate dalla convenuta (euro 796,18), si conclude che le richieste della ricorrente, con riguardo a tali due voci commissionali, meritano di essere accolte come segue: commissioni di attivazione per euro 738,05; commissione di gestione pratica per euro 381,57 (al netto dell'importo già restituito in conteggio estintivo).

Spettano altresì alla ricorrente euro 46,79, a titolo di quota parte della voce di costo intitolata "oneri e spese".

Giova precisare che il criterio di calcolo del rimborso delle suddette tre specifiche voce di costo, stante la loro pacifica natura recurring, deve essere, in virtù del noto orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6167/2014), il c.d. pro rata temporis, che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Per converso, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia – e, come si è detto, inevitabilmente recepito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 26525/2019) –, devono considerarsi parimenti rimborsabili tanto le spese di istruttoria, quanto la commissione intermediazione, in quanto, nel caso di specie, dalla documentazione in atti non risulta che il soggetto intervenuto nel collocamento del contratto possa qualificarsi come mediatore creditizio incaricato dal solo cliente e che, quindi, il suo intervento possa ritenersi esaurito in una fase cronologicamente antecedente alla stessa concessione del finanziamento.

Acquisita la rimborsabilità della quota parte delle spese di istruttoria e della commissione intermediazione e rigettata, perciò, l'eccezione sul punto sollevata dall'intermediario, unicamente fondata sulla loro natura up front e quindi contrastante con la richiamata interpretazione della Corte di Giustizia, occorre però rilevare che tale natura incide sul criterio di calcolo da applicare per la loro restituzione. Ed infatti, non può trascurarsi l'ontologica diversità di tali commissioni "istantanee" rispetto agli oneri recurring per i quali la richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha ritenuto applicabile il criterio del c.d. pro rata temporis: viene in considerazione, in particolare, l'incompatibilità tecnico-matematica del criterio pro rata temporis "lineare" alle voci di costo corrisposte dal consumatore nella fase preliminare all'ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. "fattore-tempo").

Sennonché, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi up-front, questo Collegio deve necessariamente procedere ad un'integrazione "giudiziale" secondo equità del regolamento contrattuale sul punto lacunoso (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) "per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi" (in questi termini, Collegio di coordinamento, n. 26525/2019). Ed il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento, n. 26525/2019).

A tale stregua, spettano dunque alla ricorrente a titolo di quota parte delle spese istruttoria l'importo di euro 168,22, ed a titolo di quota parte della commissione intermediazione euro 1.465.53.

Quanto, invece, alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione, addebitata al ricorrente in conteggio estintivo, per l'importo di euro 178,86, questo Collegio reputa anche tale domanda fondata, in quanto, come già in altre occasioni rilevato da questo Collegio



(cfr., ad es., ABF Napoli, n. 2938/19), l'applicazione, in conteggio estintivo, di una commissione di estinzione anticipata non è conforme alla previsione di cui all'art. 125-sexies, comma 2, Tub, allorché – come nel caso di specie – risulti priva della giustificazione dei costi direttamente collegati al rimborso anticipato. E nella fattispecie in esame l'intermediario, non essendosi costituito nel presente procedimento, non ha assolto all'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'oggettiva giustificazione e l'equità della relativa previsione contrattuale. Pertanto, il Collegio dispone che sia retrocessa al ricorrente la somma di euro 178,86 a tale titolo.

La domanda di ristoro delle spese per l'assistenza difensiva è respinta in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del ricorso (e v., Coll. coord., n. 4618/2016).

In considerazione di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario convenuto tenuto a rimborsare alla ricorrente l'importo complessivo di euro 2.979,02, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.979,02, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO